



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 2984/2006

Novara, li 03/07/2006

Proposta Programmazione ambientale/55

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 18/02/2005 N. 59. DITTA AZ. AGRICOLA BOLDINI F.LLI S.S., CON SEDE LEGALE IN VIA CASCINA VECCHIA, ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) E SEDE OPERATIVA IN STRADA VECCHIA PADULLI - CASCINA ALBA - TRECATE.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 04/07/2006 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 18/02/2005 N. 59. DITTA AZ. AGRICOLA BOLDINI F.LLI S.S., CON SEDE LEGALE IN VIA CASCINA VECCHIA, ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) E SEDE OPERATIVA IN STRADA VECCHIA PADULLI – CASCINA ALBA – TRECATE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l’autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all’art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l’*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell’Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 24/10/2005 (Ns. Prot. 137587 del 27/10/2005) ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall’impresa Azienda Agricola Boldini F.Lli S.S., ubicata in Strada Vecchia Padulli – Cascina Alba nel Comune di Trecate, di seguito chiamata Gestore, al fine dell’esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 6.6 b) – Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- la D.D. n. 1210 del 16/03/2006 con la quale viene espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. n. 40/98, sul progetto di “Ampliamento allevamento suini”, localizzato in strada Vecchia Padulli, Cascina Alba, in comune di



Treccate, vincolato al rispetto durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni indicate nell'Allegato al provvedimento;

- gli atti della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 9 marzo 2006;
- la documentazione integrativa presentata in data 6 aprile 2006 (ns. prot. n. 58005 del 7/04/06);
- il Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs relativo al settore dell'allevamento intensivo di pollame e suini adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Luglio 2003;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- il D.M. 19/04/99 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 24 novembre 2005;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area agricola con allevamenti zootecnici di tipo intensivo", "Area agricola di valorizzazione e salvaguardia", "Vincoli idro-geologici, fasce fluviali del P.A.I." e "Zone con diverso grado di idoneità all'utilizzazione urbanistica" compatibili con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa sono stati previsti interventi per l'adeguamento dell'impianto al Bref "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" da realizzarsi secondo le indicazioni ed i termini proposti nell'Allegato A alla presente Determinazione;



- il Gestore ha dichiarato l'applicazione del Codice di buona pratica agricola, nonché l'utilizzo di tecniche gestionali previste dal Bref di settore nelle varie fasi dell'attività;
- l'impianto è costituito da otto ricoveri di cui sette con pavimento parzialmente fessurato con corsia di defecazione esterna ed uno a pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante. Quest'ultima modalità di stabulazione non viene considerata BAT, mentre le prime, in caso di allevamenti esistenti, non vengono chiaramente classificate in quanto la loro modifica comporterebbe riduzioni emissive non significative;
- a differenza di quanto indicato in relazione circa il non interrimento dei liquami nei terreni, in sede di Conferenza dei Servizi, l'impresa ha comunicato di essersi dotata di un mezzo in grado di interrare i liquami immediatamente dopo lo spandimento;
- la presenza nell'area dell'insediamento di aree impermeabilizzate rende necessaria la predisposizione del piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R;
- la taglia dell'impianto non risulta tale da poter giustificare la realizzazione di un impianto di recupero del biogas;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Azienda Agricola Boldini F.lli S.S. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 6.6 b) – Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) presso l'impianto sito nel Comune di Trecate in Strada Vecchia Padulli, c/o Cascina Alba, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente provvedimento entro i termini in esso previsti;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";



- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Azienda Agricola Boldini F.lli S.S., con sede legale in via Cascina Vecchia nel comune di Ribecco sul Naviglio (MI) e sede operativa in Strada Vecchia Padulli nel comune di Trecate, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 6.6 b) – Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
2. di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
3. di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
 - al rispetto delle prescrizioni indicate nel documento allegato alla D.D. n. 1210/2006 relativa al giudizio di compatibilità ambientale, se non riportate nel presente provvedimento;
5. di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
6. di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza almeno annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
7. di presentare entro il 30/09/2006 alla Provincia di Novara il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R;
8. che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
9. di fissare al 30/06/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;



10. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
11. che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/06/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
12. che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
14. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
15. in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
16. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara;
17. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Trecate, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUE ALLEGATO



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- Considerato che la porcilaia dotata di pavimento totalmente fessurato non risulta conforme alle BAT, ma che la sua modifica non comporterebbe riduzioni delle emissioni tali da giustificare la spesa ed, inoltre, vista la particolare profondità della fossa al di sotto del pavimento, il sistema a vacuum previsto nel Bref creerebbe disagio agli animali, si ritiene che, invece del suo totale rifacimento, sia accettabile la proposta, contenuta nelle integrazioni trasmesse in data 06/04/2006, prot. n. 58005 del 7/04/2006, di realizzare box esterni. Gli stessi dovranno essere completati entro il 30/06/2007;
- Relativamente alle rimanenti porcilaie, non essendo al momento chiaro se siano conformi alle BAT, non risultano necessari adeguamenti. Gli stessi saranno eventualmente presi in considerazione contestualmente al primo rinnovo dell'autorizzazione, qualora venga modificato o diversamente recepito dal Ministero dell'Ambiente il Bref di riferimento;
- dovrà essere realizzata la siepe mista arborea e arbustiva sul lato Sud per mitigare l'impatto visivo delle vasche di stoccaggio di nuova realizzazione, come previsto nella "Scheda B – Relazione Tecnica Generale" allegata alla domanda per il rilascio dell'A.I.A.

TECNICHE GESTIONALI

- l'allevamento, in tutte le sue sezioni, dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal Codice di buona pratica agricola;
- dovranno essere osservati le tecniche nutrizionali, le modalità di pulizia e gestione dei ricoveri, l'impiego di additivi specifici per la riduzione delle emissioni diffuse di odori individuati e descritti nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovrà essere messo a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative. In particolare sono richieste frequenti ispezioni degli erogatori dell'acqua di abbeverata, dei ventilatori, dei sensori termici, dei dispositivi per la distribuzione del mangime e di altri meccanismi meccanici, elettrici o elettronici. Dovranno essere eseguite regolari manutenzioni di pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per la distribuzione del liquame e altri mezzi meccanici con organi in movimento. I bacini di accumulo dei liquami dovranno essere ispezionati regolarmente per scoprire in tempo eventuali fenomeni di corrosione o danni meccanici che possano comprometterne la perfetta impermeabilizzazione. Annualmente dovrà essere effettuato lo svuotamento completo dei bacini per verificare l'assenza di danni in particolare al fondo ed alle pareti con rischio di fuoriuscite di liquami. Le verifiche effettuate dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. In particolare dovranno essere installati e mantenuti in efficienza contatori idrici in



modo da avere una registrazione affidabile dei consumi che dovranno essere annotati almeno mensilmente. L'installazione dei suddetti contatori dovrà avvenire entro il 30/06/2007.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- l'impresa dovrà dotarsi di una procedura di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possano avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza dovrebbe consistere, come minimo, nella predisposizione di una planimetria con la rete fognaria, se presente, ed i punti di erogazione idrica; nella descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (dispositivi per bloccare sversamenti di liquami o perdite di combustibili), nell'elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi o collassamento delle pareti delle vasche di contenimento.

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase della attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Trecate;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m).

STOCCAGGIO ED UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

La presente sezione sostituisce quanto disposto dalla D.D. n. 1373/2004.

Disposizioni specifiche

- la superficie e l'identificazione dei mappali interessati dalle operazioni autorizzate sono esclusivamente quelli indicati nella "Scheda B – Relazione Tecnica Generale" allegata alla domanda per il rilascio dell'A.I.A.;
- la fase di stoccaggio è autorizzata per un periodo non inferiore a 180 giorni. Per la presente autorizzazione ciò equivale a circa 13930 m³ di volume utile di stoccaggio per una consistenza di 6850 capi allevati;
- le vasche di stoccaggio dovranno essere impermeabilizzate su tutte le pareti e sul fondo e preferibilmente coperta; inoltre dovrà essere suddivisa in più bacini ciascuno equivalente ad almeno 40 – 50 giorni di conservazione, evitando l'immissione di materiale fresco; dev'essere comunque evitata la dispersione e le perdite in corpi recettori superficiali e/o profondi (terreno, pozzi idropotabili, pozzi perdenti); la rete di adduzione alla vasca di stoccaggio non deve presentare rotture o punti di filtrazione degli effluenti;
- qualora l'utilizzo di Neutromix non si rivelasse sufficiente a contenere le emissioni odorigene dovrà essere progettata la realizzazione di coperture modulari galleggianti o altro sistema equivalente;



- è opportuno prevedere un franco di sicurezza di 30 cm, per far fronte a situazioni improvvise ed imprevedibili calcolando il volume di acque piovane cadenti direttamente sulla vasca;
- il Gestore dovrà provvedere alla verifica della tenuta delle vasche di stoccaggio dei liquami con cadenza almeno annuale (in corrispondenza dello svuotamento delle vasche) ed al controllo delle tubazioni di mandata dei liquami;
- la dose massima applicabile ai terreni è calcolata in 58 m³/ha anno circa considerando SS = 6% ed azoto totale = 4,29⁰/₁₀₀; pertanto considerata una produzione annua di circa 27860 m³/a la superficie necessaria è pari a circa 422,89 ha inferiore a quella dichiarata di 422,91 ha;
- il Gestore dovrà adottare un sistema informatizzato di gestione degli spandimenti di liquame che consenta di individuare i terreni da fertilizzare e di memorizzare tutti i dati ad essi relativi (tipologia di colture, dosi applicate, date di intervento, modalità di spandimento, rese previste ecc.).

Criteria generali

- la presente autorizzazione e' valida solo se il Gestore e' in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni su cui si intendono effettuare le operazioni autorizzate; nell'eventualità che i proprietari dei terreni interessati a ricevere i liquami non possano più garantire tale impegno, il Gestore ha l'obbligo di reperire tempestivamente nuovi terreni segnalando alla Provincia l'ubicazione e le caratteristiche dei suoli interessati allo spandimento, nonché i dati anagrafici dei relativi proprietari;
- i sistemi di ammasso, deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio e trattamento dei liquami devono essere predisposti adottando misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti e tenendo conto dello stato fisico degli stessi e della prevista utilizzazione, in modo da facilitare le successive operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto e devono, inoltre, essere dotati di sistemi atti ad evitare infiltrazioni esterne;
- è necessario adottare cautele ed utilizzare mezzi protettivi e di sicurezza personale per gli addetti alla manutenzione della vasca di stoccaggio nelle fasi di lavoro;
- l'ammasso, il deposito temporaneo, lo stoccaggio provvisorio prima o dopo il trattamento devono essere gestiti in modo da non peggiorare le caratteristiche qualitative dei liquami;
- la raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche dei liquami, sia alle vigenti normative in materia; in particolare devono essere utilizzati mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione degli effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli; i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei liquami non possono essere utilizzati per prodotti destinati all'alimentazione umana o per materiali che possono venire a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti;
- in caso di raccolta e di trasporto di liquami o di rifiuti o di materiali diversi dai liquami con lo stesso mezzo, occorre provvedere prima e dopo ad adeguate operazioni di bonifica del mezzo promiscuo;



- lo smaltimento dei liquami in agricoltura e' ammesso esclusivamente nel caso in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori. Al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di 1.000 mg/kg di sostanza secca per il rame e di 2.500 mg/kg di sostanza secca per lo zinco;
- lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; lo spandimento dovrà essere seguito da interrimento tramite il mezzo a disposizione del Gestore acquistato appositamente per questa finalità. Altre metodiche idonee alle coltivazioni in atto dovranno comunque limitare le emissioni odorose e le perdite di azoto per ruscellamento;
- lo spandimento su e/o nel suolo agricolo deve essere effettuato nelle quantità e nei periodi compatibili con le colture e con la corretta pratica agronomica; deve essere distribuito in almeno due epoche diverse dell'anno e non possono essere sparsi per singola applicazione più di 29 m³/ha;
- deve essere evitato il diretto contatto del liquame con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo;
- e' da evitare la tracimazione del liquame e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento. Sono da evitare ruscellamenti, impaludamenti e fuoriuscite nei fossi circostanti. Inoltre, e' da evitare il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde in conseguenza dello spandimento dei liquami. Non sono autorizzati spandimenti in prossimità di fontane e fontanili;
- lo spandimento, inoltre non dovrà essere fonte di rischio per la salute pubblica, ne' dare luogo a sviluppo di odori molesti. E' comunque da evitare lo spandimento nelle ore più calde della giornata e durante la probabile presenza di persone nelle abitazioni;
- i liquami dovranno essere smaltiti nel rispetto dei divieti di cui al punto 4 "Divieti" della Del. G.R. del Piemonte 30.12.1991, n. 48-12028 che recita:
 - E' vietato spandere liquami su e/o nei terreni:
 - allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;
 - innevati o con ristagni di acqua gelata;
 - con pendenza media superiore al 15%.
- E' vietato spandere i liquami:
- sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
- una distanza inferiore a 150 m da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/s;



- ad una distanza inferiore a 50 m dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento: tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento;
 - ad una distanza inferiore a 200 m da sorgenti e da pozzi di captazione di acque destinate al consumo umano fornite a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico e generale interesse e quelle utilizzate dalle industrie alimentari.
- E' vietato lo spandimento dei liquami:
 - mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
 - nel caso in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
 - in orticoltura ed in colture da frutto non arboree;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
 - nei suoli boschivi naturali.
- Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:
 - su prati e pascoli permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
 - su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
 - su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;
- e' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui le autorità preposte al controllo abbiano accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali; in caso di mora o malattia contagiosa nell'allevamento e/o nella zona il titolare della presente autorizzazione deve farsi rilasciare un nulla osta scritto dall'autorità veterinaria territoriale per poter utilizzare in campo gli effluenti accumulati, del quale nulla osta trasmetterà copia alla Provincia non appena disponibile ovvero richiederne l'invio direttamente da parte della predetta autorità;
 - gli organi di controllo potranno inibire la prosecuzione dello smaltimento qualora accertamenti sulle acque di falda o sui corsi superficiali rivelino fenomeni di inquinamento attribuibili alla pratica dello spandimento stesso;
 - in caso di incremento o di altre modifiche dell'attività zootecnica, la variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Novara;
 - le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La ditta istante ha inoltre l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che la Provincia ritenga necessari precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
 - deve essere verificata periodicamente l'impermeabilità delle tubazioni;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



Criteria generali

Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

Per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.

Le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.

- Le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio, sotto indicate ed effettuate dal Gestore, devono essere concordate con il Dipartimento Arpa territorialmente competente;
- gli esiti dei monitoraggi sotto indicati devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente ed al Comune di Trecate.

Monitoraggio delle acque

- dovrà essere effettuato, a far data dal 30/09/06 un monitoraggio delle acque sotterranee da realizzarsi con cadenza semestrale in corrispondenza dei piezometri denominati ATB 19 (piezometro di monte), Pz2 e Pz3 (piezometri di valle) così come identificati nella procedura di Valutazione di Impatto ambientale. Si richiede in particolare la determinazione dei seguenti parametri: Rame, Zinco, Azoto totale, Ione ammonio, Nitrati, Nitriti, Fosforo totale. Il numero dei parametri e la frequenza delle determinazioni potranno essere ridefiniti in base agli esiti analitici ed alle caratteristiche geomorfologiche della parte insatura dell'acquifero;

Emissioni in atmosfera

- In fase di esercizio dell'attività dovrà essere previsto un piano di misura degli odori da realizzarsi nelle condizioni meteorologiche più sfavorevoli in corrispondenza dei recettori ritenuti maggiormente impattati (recettori R1, R2 ed R6 così come identificati nella procedura di Valutazione di Impatto ambientale) ed in corrispondenza di alcuni recettori situati nella zona periferica dell'abitato di Trecate che può essere raggiunta, secondo quanto emerge dalle simulazioni modellistiche effettuate dal Gestore, dalle emissioni provenienti dall'allevamento in oggetto. Il piano sarà caratterizzato da almeno due campagne annuali di misura in periodo estivo per i primi due anni a far data dall' 1/06/2007;

Consumi idrici ed energetici

- annualmente dovrà essere prodotta un'analisi dei consumi energetici ed idrici, sulla base dei dati registrati mensilmente dal Gestore;
- la prima relazione dovrà essere presentata entro il 31/03/2007 riferita all'anno 2006.



Vegetazione

- devono essere effettuati con cadenza annuale, nel periodo primaverile, monitoraggi sulla vegetazione dei fontanili censiti all'interno della documentazione a corredo della domanda A.I.A.

Novara li, 30/06/2006

